



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

Via Giacomo Lacaita, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: colnd.taranto@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 29 del 13 Dicembre 2018

**PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO “CAFFÈ FADI”**

Il programma delle dirette TV (che andranno in onda sul Canale 174 del Digitale Terrestre di Antenna Sud) potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

Eccellenza TROFEO “CAFFÈ FADI”

GIRONE A - 15 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/12/2018	15 A	TERLIZZI CALCIO	FORTIS ALTAMURA			14:30	CAMPO COMUNALE E.A. TERLIZZI (*)

GIRONE A - 1 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/12/2018	1 R	MOLFETTA CALCIO	GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD		17:00		CAMPO COM.LE “P. POLI” E.A. MOLFETTA (*)

GIRONE A - 2 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
06/01/2019	2 R	OTRANTO	BRINDISI FOOTBALL CLUB			14:30	CAMPO COM.LE “P. NACHIRA” E.A. OTRANTO (*)

GIRONE A - 3 Giornata

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/01/2019	3 R	MESAGNE CALCIO 2011	CASARANO CALCIO S.R.L.			14:30	CAMPO COM.LE “A. GUARINI” E.A. MESAGNE (*)

(*) Si invitano le Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet www.lnd.it (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall'Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso (0805699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento.

IL C.R. PUGLIA L.N.D. INVITA LE SOCIETÀ A CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti comunica a tutte le Società Dipendenti che, nell'ottica di snellire e contestualmente velocizzare i flussi di informazione, qualsiasi comunicazione ufficiale a loro riservata sarà inviata sempre a mezzo posta elettronica sull'indirizzo e-mail registrato dal Legale Rappresentante nella propria pagina riservata.

Si invitano pertanto tutte le Società Dipendenti a consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica per ricevere in tempo reale le comunicazioni inoltrate dal C.R. Puglia L.N.D. riguardanti amministrazione, tesseramento, attività agonistica ed eventi per i quali potranno essere invitate a partecipare (assemblee, riunioni, ecc.).

Si ricorda che, qualora l'indirizzo e-mail registrato non fosse più attivo è possibile aggiornarlo accedendo alla propria pagina riservata nella sezione DATI SOCIETÀ.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFN SEZ. DISCIPLINARE DEL 6 DICEMBRE 2018)

(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (nella stagione sportiva 2017/2018 Presidente della Società ASD Sporting Fulgor), PROCACCI GIUSEPPE PIO (Calciatore matricola 6.953.271, nella stagione 2017/2018 tesserato, sino al 15/12/2017, con la ASD Sporting Fulgor), CAMERINO FRANCESCO (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), LOVINO PASQUALE (nella stagione 2017/2018 dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 3019/1338 pf17-18 GC/GP/ma del 27.9.2018).

Il deferimento

La Segreteria della FIGC - LND con nota del 23 maggio 2018 aveva segnalato alla Procura federale che la Società ASD Sporting Fulgor aveva impiegato in gare del Campionato Juniores Nazionali il calciatore Giuseppe Procacci, nato il 13 ottobre 1999, senza averlo tesserato. La Procura federale, aperto il procedimento avente ad oggetto il "comportamento della ASD Sporting Fulgor per avere impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Procacci Giuseppe in n. 7 (sette) gare del Campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018", accertati i fatti per come erano stati descritti

nella richiamata nota della Segreteria FIGC - LND, in data 27 settembre 2018 deferiva a questa Tribunale i Sigg.ri Mauro Lanza, Presidente della Società, Francesco Camerino e Pasquale Lovino, entrambi dirigenti accompagnatori ufficiali della Società ed il calciatore Giuseppe Pio Procacci, ai quali contestava:

a) al sig. Mauro Lanza, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli art. 10 comma 2 stesso Codice, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e in riferimento al C.U. - LND n. 1 punto 14 lettera C del 1° luglio 2017, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Pio Procacci e per aver consentito l'utilizzo dello stesso nelle gare di cui trattasi;

b) al sig. Giuseppe Pio Procacci, matricola n. 6.953.271, tesserato con la ASD Sporting Fulgor nella stagione sportiva 2017/2018 e dalla stessa svincolato il 15 dicembre 2017, violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 39 NOIF, per aver disputato nelle file della Società ASD Sporting Fulgor le gare di cui trattasi, senza averne titolo perché non in costanza di tesseramento con la Società;

c) ai Sigg.ri Francesco Camerino e Pasquale Lovino, quali dirigenti accompagnatori ufficiali della Società, violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 61 commi 1 - 5 e 39 NOIF, per aver sottoscritto le distinte - gara (quattro il Camerino, due il Lovino, per la rimanente distinta la sottoscrizione era risultata indecifrabile) attestando che tutti i calciatori partecipanti ad ognuna di esse erano in posizione regolare, ivi compreso il Procacci, che invece non lo era, così attestando il falso.

Al Lanza veniva altresì contestata un'ulteriore violazione, riconducibile alla stessa normativa, perché nella medesima stagione sportiva non aveva tesserato quale responsabile tecnico della squadra Juniores Nazionali il sig. Francesco Camerino, tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico dal 18.01.2018, che tuttavia aveva impiegato come allenatore in due gare di campionato, disputate rispettivamente il 10 febbraio ed il 30 marzo 2018. Ai deferiti veniva aggiunta la Società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto rispettivamente ascritto al Presidente, ai dirigenti ed al calciatore (art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC). **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale (Avv. Luca Zennaro), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: per il Lanza, inibizione di mesi 7 (sette); per il Procacci, squalifica per 5 (cinque) gare ufficiali; per il Camerino inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti; per il Lovino inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Sporting Fulgor penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores della stagione in corso ed ammenda di € 900,00 (novecento). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Dall'esame degli atti si è potuto evincere che il calciatore Giuseppe Pio Procacci era stato svincolato dalla ASD Sporting Fulgor in data 15 dicembre 2017. Questo risulta essere l'ultimo movimento che investe la sua posizione; sino a tale data egli risultava regolarmente tesserato per detta Società; per cui, non si ravvisano irregolarità legate al suo nome nelle gare del 30 settembre, 7 e 10 ottobre 2017, evidenziate nella nota della Segreteria della LND, richiamata nelle premesse. Sempre dalla versata documentazione si riscontrano, invece, le dedotte irregolarità, giusta la parte motiva del deferimento, nelle gare successive al 15 dicembre 2017 disputatesi il 6, 13, 20, 27 gennaio, 10 e 17 febbraio, 30 marzo 2018, alle quali il Procacci, non più tesserato, non aveva titolo di partecipare.

Sulla scorta dei fatti, per come ricostruiti dal Collegio sulla base della documentazione in atti, il deferimento s'appalesa fondato.

Va precisato che il Camerino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 6, 13, 20 e 27 gennaio 2018, mentre aveva svolto quelle di allenatore non tesserato nelle gare del 10 febbraio e 30 marzo 2018; in merito alle ultime due gare, essendo il Camerino allenatore di base con abilitazione e iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico a far data dal 18 gennaio 2018 ed atteso il suo mancato specifico tesseramento quale allenatore della squadra della ASD Sporting Fulgor partecipante al Campionato Nazionale Juniores, la competenza a decidere spetta alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC, alla quale la Procura federale ha dedotto di aver inviato il deferimento.

Il Camerino, peraltro, ricevuta da parte della Procura federale la comunicazione di conclusione indagini, il 23 agosto 2018 era comparso innanzi l'Organo inquirente ed aveva dichiarato che il calciatore Procacci era stato tesserato per la Società sin dall'agosto 2017 e che ignorava che era stato svincolato; aveva chiesto se vi fossero le condizioni per addivenire all'applicazione dell'art. 32 sexies CGS - FIGC, ma, pur avendo ricevuto l'assenso, non aveva dato corso alla richiesta.

Va, altresì, precisato che il Lovino aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare del 10 e 17 febbraio 2018, così incorrendo nella stessa violazione contestata al Camerino, riconducibile agli artt. 61 commi 1 - 3 e 39 NOIF. Queste le risultanze del procedimento, le violazioni contestate ai tre

dirigenti ed al calciatore poggiano su basi di oggettiva rilevanza; costoro peraltro non hanno introdotto nel dibattito elementi suscettibili di smentire o quanto meno di ridurre le rispettive incolpazioni.

Il deferimento va pertanto accolto, con inasprimento delle sanzioni chieste dalla Procura federale, reso inevitabile per la rilevanza dei capi d'incolpazione.

Il dispositivo

P.Q.M

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

Lanza Mauro, nella qualità, inibizione di anni 1 (uno); Procacci Pio Giuseppe, squalifica di 7 (sette) gare ufficiali; Camerino Francesco, inibizione di mesi 4 (quattro) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Lovino Pasquale, inibizione di mesi 2 (due) in relazione al numero di gare nelle quali egli ha sottoscritto le distinte dei calciatori ad esse partecipanti; Società ASD Sporting Fulgor, penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A DEL 7 DICEMBRE 2018)

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; - vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

delibera

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

Codice di Giustizia Sportiva Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

Vecchio Testo	Nuovo testo
<p>Art. 19</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:</p> <p>a) ammonizione;</p> <p>b) ammonizione con diffida;</p> <p>c) ammenda;</p> <p>d) ammenda con diffida;</p> <p>e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;</p> <p>f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;</p> <p>g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;</p> <p>h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.</p> <p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:</p> <p>a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;</p> <p>b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;</p> <p>c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;</p> <p>d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.</p> <p>3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p> <p>3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:</p> <p>a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;</p> <p>b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.</p> <p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è</p>	<p>Art. 19</p> <p>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3.bis INVARIATO</p> <p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è</p>

<p>inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p>d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.</p>	<p>inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p>d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p> <p>4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p> <p>4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>
<p>5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.</p>	<p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.</p>
<p>7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad</p>	<p>9. INVARIATO</p>

<p>infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. <p>Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicito effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato. 	
<p>10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p>11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p>	<p>11.1. INVARIATO</p>
<p>11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.</p>	<p>11.2. INVARIATO</p>

<p>11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p>	11.3. INVARIATO
<p>11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.</p>	11.4. INVARIATO
<p>12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	12. INVARIATO
<p>13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	13. INVARIATO

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A DELL' 11 DICEMBRE 2018)

ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

Art. 19 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio- promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play- off e play- out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play- off e play- out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play- off e play- out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play- off e play- out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play- off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play- off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play- off e play- out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio- promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. SOCIETÀ RITIRATA DAL CAMPIONATO

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto del ritiro dal campionato Regionale Under 17 Allievi, pervenuto da parte del Presidente della Società **U.S.D. SALICE** di Salice Salentino (LE) **matricola 206044**, esclude la Società dal Campionato di competenza.

*In ottemperanza a quanto stabilito dal **comma 3 dell' Art. 53 delle N.O.I.F.**, qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.*

Tutte le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Società **U.S.D. SALICE** osserveranno un turno di riposo.

3.1.2. SOCIETÀ ESCLUSA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della IV rinuncia pubblicata dal Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale 37 della Delegazione Regionale Calcio a 5 da parte della Società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** di FOGGIA **matricola 945949**, partecipante al Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Girone A, esclude la Società dal Campionato di competenza.

*In ottemperanza a quanto stabilito dal **comma 3 dell' Art. 53 delle N.O.I.F.**, qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.*

Tutte le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Società **A.S.D. FOGGIA INCEDIT** osserveranno un turno di riposo.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. le calciatrici tesserate per la suddetta società, per il solo campionato Regionale Calcio a 5 Femminile saranno successivamente svincolate.

3.1.4. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle N.O.I.F.

Si rammenta che **venerdì 30 novembre (ore 19,00)** è il termine ultimo per la creazione e la firma in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.

Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 1° al 14 dicembre p.v.

Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 14 dicembre p.v. (ore 19,00).

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori comunicazioni.

Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione **“rientro dal prestito(art.103bis)”** vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS

Riteniamo utile comunicare che da venerdì 1° dicembre inizia il periodo riservato alle Società per effettuare la seguente attività di tesseramento:

- Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre
- Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre

Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1- 14 dicembre

Si ricorda che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve essere spedita (“firmata”) modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

L'utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.

Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00)

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71” – “80”).

Liste di svincolo collettive suppletive – 1 - 14 dicembre

Si ritiene opportuno avvisare che **sabato 1° dicembre** inizia il periodo nel quale ogni Società può esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.

La scelta può essere fatta in modo distinto **sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile.**

Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all'interno della propria area riservata.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00).

Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”)

Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa **definitiva** la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi.

Si ricorda che completata l'operazione di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità dematerializzata **firmato dal Presidente** o da altra persona legittimata.

Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste per gli svincoli.

Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall'Art. 107 delle NOIF:

- Le Società hanno l'obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
- Si ricorda che l'eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di fatto avvenire soltanto a partire dal 15 Dicembre;

Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)

Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento **da temporaneo a definitivo.**

Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitata dal giorno successivo la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro e non oltre il 14 dicembre 2018 (ore 19,00).

La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.

Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.

Nel menù principale, scegliendo l'opzione “Trasformazione Prestito in Definitivo (art.101)” vengono visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.

La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e stampa”.

Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale

In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale per le Società:

L'IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI

Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa necessaria l'autorizzazione scritta all'impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente.

Con l'introduzione dell'art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano.

In quest'ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:

- **trasferimento extracomunitario (status"71")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento extracomunitario (status"7")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento comunitario (status"70")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"
- **trasferimento comunitario (status"20")** dal giorno successivo alla spedizione in "firma elettronica"

Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento / aggiornamento di posizione, è prevista l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale.

Pertanto la Società potrà provvedere all'impiego dell'atleta, solo successivamente all'apparizione della conferma di "approvazione" che compare nell'area web della Società alla voce "firma elettronica" "documenti firmati".

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 NOIF

Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività Art.118.

Si ricorda che l'atleta che volesse annullare definitivamente il "vincolo" in variazione deve, necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.

Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in "quiescenza" (sospensione dell'attività) e non riesce a svincolarlo poiché non compare nel portale web nella parte inerente gli svincoli.

A tal proposito la Società, **e solo per questo tipo di casistica**, deve provvedere a chiedere lo svincolo all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia.

L'istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118, deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato e deve essere spedita presso il Comitato Regionale Puglia.

Si ricorda che il periodo per questo tipo di attività è dal 1° al 14 dicembre p.v. (ore 19:00).

Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori monitorati nelle categorie **Under 14 maschile, Under 13 Maschile (Gruppo 1), Under 13 Maschile (gruppo 2)** e **Under 15 Femminile** che svolgeranno le rispettive attività **LUNEDÌ 17 Dicembre 2018** presso il **Centro di Formazione Territoriale di Ceglie Messapica BR**, a disposizione del Responsabile Tecnico, **Cosimo FRANCIOSO**, e del Responsabile Organizzativo **Gianluigi ANCONA**. Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente programmazione:

- Ore 15,30 – 17,00** Allenamento degli atleti Under 14M, Under 13M (gruppo 1) e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (**Ritrovo ore 15,00**);
- Ore 17,15 – 18,45** Allenamento degli atleti Under 13M (gruppo 2) e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (**Ritrovo ore 16,30**);

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

8° GIORNATA ANDATA – 1° GIORNATA RITORNO

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GIR. A

La gara **FRAGAGNANO – REAL VIRTUS GROTTAGLIE** , inizialmente programmata per il 16/12/2018, si disputerà in data **30/12/2018**, ore 10:00, presso il Campo Comunale di Fragagnano.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GIR. B

La gara **DELFINI JONICI CALCIO – CULTURALE NUOVA TARAS** , in programma il 16/12/2018, avrà inizio alle ore **10:45**, presso il Campo Comunale di Montemesola.

GIR. C

La gara **NEW VIRTUS LATERZA – VALLE D'ITRIA ACADEMY** , inizialmente programmata per il 16/12/2018, si disputerà in data **30/12/2018**, ore 10:30, presso il Campo Comunale di Laterza.

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) ATLETICO PULSANO	- FRAGAGNANO	2 - 3	(1) NEW VIRTUS LATERZA	- HELLAS LATERZA	4 - 2
DRIBBLING	- REAL PULSANO	1 - 1	(2) SAN PAOLO	- TALSANO	0 - 1
REAL VIRTUS GROTTAGLIE	- DIAVOLI ROSSI	3 - 1	VIRTUS MASSAFRA	- CASTELLANETA	5 - 1
(1) SAN MARZANO	- REAL SAVA	1 - 2			

(1) - disputata il 09/12/2018

(2) - disputata il 06/12/2018

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
ARS ET LABOR GROTTAGLIE	- MARUGGIO SOCIAL SPORT	2 - 2	AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE	- DELFINI JONICI CALCIO	4 - 1
(1) DON BOSCO MANDURIA	- REAL VIRTUS GROTTAGLIE	4 - 7	(1) CULTURALE NUOVA TARAS	- JUNIOR TARANTO CALCIO	4 - 1
(2) SAVA	- FRAGAGNANO	1 - 0	DIAVOLI ROSSI	- FORTITUDO GROTTAGLIE	6 - 0
			(2) SAN PAOLO	- GIOVANI ROSSOBLU	0 - 5

(1) - disputata il 11/12/2018

(2) - disputata il 09/12/2018

(1) - disputata il 09/12/2018

(2) - disputata il 11/12/2018

GIRONE C - 7 Giornata - A		
(1) ARSENAL TARANTO	- MOTTOLA	5 - 2
(2) NEW VIRTUS LATERZA	- FUTURA MARTINA	1 - 0
(2) RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	- PARMA CLUB GINOSA	5 - 0
VALLE D ITRIA ACADEMY	- CASTELLANETA	3 - 4

(1) - disputata il 11/12/2018

(2) - disputata il 09/12/2018

GIUDICE SPORTIVO

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GARE DEL 6/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

BENEFICO GIANMARCO (TALSANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PELUSO LUIGI (SAN PAOLO)

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ATLETICO PULSANO
Per mancata richiesta della f.p.

Euro 25,00 SAN MARZANO
Per presenza sul terreno di gioco, a fine gara, di persone non autorizzate che aggredivano verbalmente alcuni componenti della squadra ospitata.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2019

CHISENA DAVIDE (SAN MARZANO)

Perchè entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco rivolgendo al direttore di gara frasi offensive; perchè una volta sanzionato con l'allontanamento ritardava a farlo, rallentando così la ripresa del gioco e perchè mentre l'arbitro rientrava, al termine della gara, nello spogliatoio rivolgeva al predetto frasi minacciose, sbarrandogli la strada.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MAIORANO LEONARDO PIO (REAL SAVA)
SAPIO CATALDO (SAN MARZANO)

In qualità di capitano, non essendo stato individuato l'autore dell'illecito.

AMMONIZIONE (III INFR)

MATERA GIUSEPPE (FRAGAGNANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MEO CATALDO (ATLETICO PULSANO)
PRO SAMUELE (REAL SAVA)

MERO CHRISTIAN (ATLETICO PULSANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

POZZESSERE GABRIELE (ATLETICO PULSANO)
MAIORANO LEONARDO PIO (REAL SAVA)
SARACINO FRANCESCO (SAN MARZANO)
PIO

CALO ANTONIO (REAL SAVA)
MELE GIOVANNI (SAN MARZANO)

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

BRIGANTE JONATHAN (REAL PULSANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALE GIOVANNI (DIAVOLI ROSSI)
MICERA FRANCESCO (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

VITALE LUIGI (DIAVOLI ROSSI)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARRIERO CRISTIAN (CASTELLANETA)
GALEONE FRANCESCO (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

QUARATO PAOLO (DRIBBLING)
LIGORIO EMANUEL (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

GARE DEL 11/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

DIGIORGIO ANTONIO (HELLAS LATERZA)

PERRONE FEDELE (NEW VIRTUS LATERZA)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GARE DEL 9/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

CULTURALE NUOVA TARAS

Per mancata prova dell'invio o ricevuta della richiesta di f.p.

RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

Per inefficienze nello spogliatoio del direttore di gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 1/2019

ANGELINI ANGELO (FUTURA MARTINA)

Per proteste e frasi irraguardose nei confronti del direttore di gara; comportamento che continuava nei pressi dello spogliatoio.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/12/2018

UNGARO NICOLA (JUNIOR TARANTO CALCIO)

Per proteste e frasi irraguardose nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

ALTAVILLA DAVIDE (FRAGAGNANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAGISTRI TOMMASO (FUTURA MARTINA)

GARE DEL 10/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/12/2018

GIANNOTTA ANTONIO (MARUGGIO SOCIAL SPORT)

Per proteste nei confronti del direttore di gara

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

RIZZI MASSIMO (CASTELLANETA) FORNARO GIOVANNI (FORTITUDO GROTTAGLIE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDI ANTONIO (MARUGGIO SOCIAL SPORT)

AMMONIZIONE (I INFR)

SOLITO NICOLA (DIAVOLI ROSSI) CAFFORIO FRANCESCO (FORTITUDO GROTTAGLIE)
MANIGRASSO RICCARDO (FORTITUDO GROTTAGLIE) NAVARINO MATHEUS (MARUGGIO SOCIAL SPORT)
COSIMO
DI BARI FILIPPO (VALLE D ITRIA ACADEMY) DUSHKU MATTIA (VALLE D ITRIA ACADEMY)

GARE DEL 11/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

DENARO EMANUELE GABRI (GIOVANI ROSSOBLU) GATTI FILIPPO (GIOVANI ROSSOBLU)

AMMONIZIONE (I INFR)

MATINO FRANCESCO PIO C (DON BOSCO MANDURIA) PISELLO RICCARDO (DON BOSCO MANDURIA)
RONGO ANDREA ANGELO (GIOVANI ROSSOBLU) GERLONE SAMUELE (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)
MARINELLI GIOVANNI (REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

CLASSIFICHE

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REAL PULSANO	12	7	4	0	0	19	8	11	0
2 POL.D.SAN MARZANO	9	6	3	0	1	23	6	17	0
3 A.S.D.REAL SAVA	9	6	3	0	1	17	5	12	0
4 U.S.D.FRAGAGNANO	3	6	1	0	4	11	22	11	0
5 A.S.D.VIRTUS MARUGGIO	3	6	1	0	2	7	18	11	0
6 A.S.D.ATLETICO PULSANO	0	6	0	0	4	4	22	18	0
7 A.S.D.*DIAVOLI ROSSI	0	6	0	0	0	0	0	0	0
8 A.S.D.*REAL VIRTUS GROTTAGLIE	0	5	0	0	0	0	0	0	0
9 A.S.D.*DRIBBLING	0	6	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
05/A 23/12/18	REAL VIRTUS GROTTAGLIE	REAL SAVA	K

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.TALSANO	15	6	5	0	0	15	4	11	0
2 A.C.D.CASTELLANETA	9	6	3	0	1	12	6	6	0
3 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA	6	5	2	0	1	11	5	6	0
4 POL. CENTRO JONICO TARANTO	6	5	2	0	2	10	9	1	0
5 A.S. SAN PAOLO	6	6	2	0	3	9	11	2	0
6 A.S.D.GIOVENTU PALAGIANELLO	3	6	1	0	4	8	17	9	0
7 A.S.D.HELLAS LATERZA	0	6	0	0	4	6	19	13	0
8 A.S.D.*VALLE D ITRIA ACADEMY	0	6	0	0	0	0	0	0	0
9 A.C.D.*VIRTUS MASSAFRA	0	6	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
01/A 22/12/18	SAN PAOLO	NEW VIRTUS LATERZA	K
07/A 20/12/18	CENTRO JONICO TARANTO	VALLE D ITRIA ACADEMY	K

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SAVA	13	7	4	1	0	18	5	13	0
2 A.S.D.REAL SAVA	10	6	3	1	0	16	3	13	0
3 U.S.D.FRAGAGNANO	7	7	2	1	2	7	7	0	0
4 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT	4	7	1	1	3	10	20	10	0
5 A.S.D.REAL SAN MARZANO	3	6	1	0	3	10	15	5	0
6 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA	2	6	0	2	3	6	17	11	0
7 A.D.C.*ARS ET LABOR GROTTAGLIE	0	6	0	0	0	0	0	0	0
8 A.S.D.*REAL VIRTUS GROTTAGLIE	0	7	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
03/A 23/12/18	DON BOSCO MANDURIA	ARS ET LABOR GROTTAGLIE	K
07/A 22/12/18	REAL SAVA	REAL SAN MARZANO	K

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.P. CULTURALE NUOVA TARAS	12	6	4	0	0	32	4	28	0
2 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO	9	6	3	0	2	20	10	10	0
3 A.S.D.GIOVANI ROSSOBLU	9	5	3	0	0	11	2	9	0
4 A.S.D.JUNIOR TARANTO CALCIO	9	5	3	0	2	15	7	8	0
5 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE	6	6	2	0	2	12	9	3	0
6 A.S.D.FORTITUDO GROTTAGLIE	2	7	1	0	5	5	32	27	1
7 A.S. SAN PAOLO	0	7	0	0	5	1	32	31	0
8 sq.B *CULTURALE NUOVA TARASsq.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0
9 A.S.D.*DIAVOLI ROSSI	0	6	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
04/A 23/12/18	JUNIOR TARANTO CALCIO	GIOVANI ROSSOBLU	K

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	13	7	4	1	0	16	9	7	0
2 A.C.D.CASTELLANETA	10	7	3	1	1	15	8	7	0
3 A.S.D.ARSENAL TARANTO	10	7	3	1	1	17	14	3	0
4 A.S.D.FUTURA MARTINA	3	7	1	0	4	7	10	3	0
5 POL.D.MOTTOLA	3	7	1	1	3	9	15	6	1
6 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA	3	7	1	0	4	4	12	8	0
7 A.S.D.*PARMA CLUB GINOSA	0	7	0	0	0	0	0	0	0
8 A.S.D.*VALLE D ITRIA ACADEMY	0	7	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.

GIRONE A - 5 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL VIRTUS GROTTAGLIE	REAL SAVA	A	23/12/2018 10:30	C.S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.	GROTTAGLIE	VIA KARL MARX,1

GIRONE A - 8 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FRAGAGNANO	REAL VIRTUS GROTTAGLIE	A	30/12/2018 10:00	CAMPO COMUNA"S.SOFIA" ER.ART	FRAGAGNANO	VIALE DELLO SPORT

GIRONE B - 7 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CENTRO JONICO TARANTO	VALLE D ITRIA ACADEMY	A	20/12/2018 15:00	CAMPO*POL.CENTRO JONICO* C11	TARANTO (RIONE TAMBURI)	VIA LISIPPO,9

GIRONE B - 1 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN PAOLO	NEW VIRTUS LATERZA	A	22/12/2018 15:15	CAMPO COMUNALE "PERGOLO"	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.

GIRONE A - 7 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SAVA	REAL SAN MARZANO	A	22/12/2018 17:00	CAMPO.COMUNA."F.CAMASSA"ER.AR	SAVA	S.S. 7 DIR X MANDURIA SNC SAVA

GIRONE A - 3 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DON BOSCO MANDURIA	ARS ET LABOR GROTTAGLIE	A	23/12/2018 10:00	C.C."VIA FRANCAVILLA**PR.06/1	MANDURIA	VIA FRANCAVILLA /SETT.GIOV

GIRONE B - 4 Giornata ANDATA

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUNIOR TARANTO CALCIO	GIOVANI ROSSOBLU	A	23/12/2018 09:30	CAMPO COM."RENZINO PARADISO"	TALSANO	VIA MEDITERRANEO

GIRONE C - 1 Giornata RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NEW VIRTUS LATERZA	VALLE D ITRIA ACADEMY	R	30/12/2018 10:30	CAM CO.MAD.DEL.GRAZIE ER.AR *	LATERZA	VIA SANTERAMO-C.DA M.D.GRAZIE

ATTIVITA' DI BASE

FESTE PROVINCIALI CATEGORIA "PRIMI CALCI"

MACRO RADUNI

Organizzazione: ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT

19 Dicembre 2018 ore 16:15 - Campo Comunale di Maruggio

SOCIETA' PARTECIPANTI

A.S.D. ATLETICO MANDURIA

U.S.D. FRAGAGNANO

A.S.D. GIOVENTU' MONTEMESOLA

ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT

A.S.D. REAL PULSANO

A.S.D. REAL SAVA

A.S.D. SAVA

Al fine dello svolgimento del "Terzo tempo" al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

Organizzazione: ASD GIOVANI CRYOS

DATA DA DEFINIRE

SOCIETA' PARTECIPANTI

S.S. ANSPI ANGELI CUSTODI

A.P. CULTURALE NUOVA TARAS

POL. CENTRO JONICO TARANTO

A.S.D. DIAVOLI ROSSI

A.S.D. GIOVANI CRYOS

A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU

A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE

Al fine dello svolgimento del "Terzo tempo" al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

Organizzazione: ASD STATTE

21 Dicembre 2018 ore 16:15 - Campo Comunale di Statte

SOCIETA' PARTECIPANTI

A.S.D. FUTURA MARTINA

A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

A.S.D. RED BOYS

A.S. SAN PAOLO

A.S.D. STATTE

A.S.D. VALLE D'ITRIA ACADEMY

A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

Al fine dello svolgimento del "Terzo tempo" al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

Organizzazione: ACD CASTELLANETA

20 Dicembre 2018 ore 15:00 - Campo Comunale di Castellaneta

SOCIETA' PARTECIPANTI

A.C.D. CASTELLANETA

A.S.D. GIOVENTU' PALAGIANELLO

A.S.D. HELLAS LATERZA

POL.D. MOTTOLA

A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA

F.C.D. PALAGIANELLO

A.S.D. PARMA CLUB GINOSA

U.S.D. REAL PALAGIANO

Al fine dello svolgimento del "Terzo tempo" al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

FESTE PROVINCIALI CATEGORIA “PICCOLI AMICI”

MACRO RADUNI

Organizzazione: USD FRAGAGNANO

27 Dicembre 2018 ore 15:15 - Campo Comunale di Fragagnano.

SOCIETA' PARTECIPANTI

U.S.D. FRAGAGNANO

A.S.D. GIOVENTU' MONTEMESOLA

ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT

A.S.D. REAL PULSANO

A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE

A.S.D. REAL SAVA

A.S.D. SAVA

Al fine dello svolgimento del “Terzo tempo” al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

Organizzazione: DIAVOLI ROSSI

18 Dicembre 2018 ore 15:30 - Circolo Tennis di Taranto

SOCIETA' PARTECIPANTI

POL. CENTRO JONICO TARANTO

A.P.D. CULTURALE NUOVA TARAS

A.S.D. DIAVOLI ROSSI

A.S.D. FUTURA MARTINA

A.S.D. GIOVANI CRYOS

A.S.D. RED BOYS

A.S.D. VALLE D'ITRIA ACADEMY

Al fine dello svolgimento del "Terzo tempo" al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

Organizzazione: VIRTUS MASSAFRA

23 Dicembre 2018 ore 10:00 C.S. Ghionna di Massafra

SOCIETA' PARTECIPANTI

A.S.D. HELLAS LATERZA

POL.D. MOTTOLA

F.C.D. PALAGIANELLO

A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

U.S.D. REAL PALAGIANO

A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

Al fine dello svolgimento del "Terzo tempo" al termine delle attività, ogni società dovrà partecipare alla organizzazione dello stesso.

COMUNICAZIONI

Il Responsabile dell'Attività di Base della Delegazione di Taranto, Prof. Nardulli Francesco, ha visionato il raduno previsto per la Categoria PRIMI CALCI, nella giornata di Venerdì 7 Dicembre 2018, organizzato dalla società U.S.D. REAL PALAGIANO.

Incontri Informativi

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti e che si svolgeranno a breve:

Società: A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

Luogo: C.S. GHIONNA (Via Forcellara San Sergio – MASSAFRA)

Data: 20/12/2018 (ore 15:30)

Incontro: 2^ riunione

Tema: "Ruolo dei dirigenti, tecnici e genitori"

Relatore: Sig. SCARANO Pietro (Dirigente A.C.D VIRTUS MASSAFRA)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 27/12/2018.

Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 13.12.2018

IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento all'attività del **Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica (BR)** comunica l'elenco dei convocati per il giorno **lunedì 17 dicembre 2018**, presso il Campo Sportivo Comunale di Ceglie Messapica – BRINDISI -

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Sig. Gianluigi ANCONA
Tel. 3297744181 e-mail: gianluigi.ancona@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: ANCONA Gianluigi

Responsabile Tecnico C.F.T.: FRANCIOSO Cosimo

Istruttore Under 15 F: FASANO Vito Francesco

Istruttore Under 14 M: CIRACI Gianluca

Istruttore Under 13 M: CRETÌ Marzio

Preparatore dei portieri: NOVEMBRE Cristiano

Preparatore Atletico: MUSA Giovanni

Collaboratore Tecnico: TURRISI Francesco

Medico: NEGRO Claudio

Fisioterapista: CONVERTINO Francesco

Psicologo: CAMPANELLI Corinna

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.



VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

ORARIO: (Ritrovo ore 15.00)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ANTICO	PIETRO	13/09/2005	TAF CEGLIE
BUFANO	MARIO	11/02/2005	TAF CEGLIE
BORGO	ALESSANDRO	19/06/2005	CULTURALE NUOVA TARAS
CACCHETTA	ADRIANO	27/10/2005	CITTA' DI FASANO
CALIANDRO	GIUSEPPE	26/03/2005	TAF CEGLIE
CONVERTINI	BRUNO	01/03/2005	VALLE D'ITRIA
DELL' ACQUA	MARIO	04/06/2005	B.S. FASANO
DELGRADO	MATTIA	19/09/2005	TAF CEGLIE
DI LONARDO	ANTONIO	07/05/2005	CITTA' DI FASANO
FORNARO	ANDREA	27/01/2005	EUROSPORT BRINDISI
FRAGNELLI	JACOPO	04/05/2005	CULTURALE NUOVA TARAS
GALLUZZO	GABRIELE	14/03/2005	CEDAS AVIO
GIANNOTTI	RAFFAELE	23/04/2005	SAN VITO
IEVA	MATTIA	14/05/2005	GIOVANI CRYOS
LEPORALE	ROBERTO	13/05/2005	TAF CEGLIE
MAZZARANO	LUIGI	12/04/2005	B.S. FASANO
PRUDENTINO	FRANCESCO	28/12/2005	ATL.OSTUNI
PUGLIESE	CRISTIANO	17/02/2005	GIOVANI CRYOS
RANIERI	MARCO	31/01/2005	CEDAS AVIO
SANTORO BLONDA	NICCOLO'	19/05/2005	B.S. FASANO
SCIARARO	MATTIA	15/01/2005	EUROSPORT BRINDISI
SERIO	SIMONE	30/06/2005	CULTURALE NUOVA TARAS
ZECCA	COSIMO	12/05/2005	EUROSPORT BRINDISI
ZURLO	ANGELO	29/08/2005	NITOR BRINDISI



VIA NICOLA PENDE, 23 - 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 - cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)

ORARIO: [Ritrovo ore 15.00]

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BAGNARDI	LUIGI	13/10/2006	EUROSPORT BRINDISI
CARVIGNESI	GABRIELE	23/02/2006	ACC. C. MESAGNE
CARRIERI	TOMMASO	04/12/2006	RED BOYS
CENTONZE	FRANCESCO	31/01/2006	NITOR BRINDISI
DE FRANCESCO	FRANCESCO	22/06/2006	EUROSPORT BRINDISI
DI SANTANTONIO	LUCIANO	31/03/2006	CEDAS AVIO
MACCHIA	MANUELE	23/02/2006	MONTE DARENA AC.
MAGLIE	LORENZO	16/01/2006	NITOR BRINDISI
MARTINA	CHRISTIAN	22/07/2006	EUROSPORT BRINDISI
MORELLI	MATTEO	16/03/2006	NITOR BRINDISI
PALMISCIANO	EDOARDO	01/11/2006	ACC.C. MESAGNE
TAMBURRANO	MATTIA	10/01/2006	EUROSPORT BRINDISI
VAPORE	ANGELO	28/01/2006	CULTURALE NUOVA TARAS



VIA NICOLA PENDE, 23 - 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 - cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)

ORARIO: (Ritrovo ore 16.30)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BATTISTA	FRANCESCO	27/12/2006	NITOR BRINDISI
CAVALIERE	ANDREA	29/08/2006	ACC.C. SAN VITO
CERFEDA	JACOPO	25/01/2006	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
DEL VECCHIO	DOMENICO	25/02/2006	ACC.C. SAN VITO
DI SERIO	ANTONIO	09/04/2006	ACC.C. SAN VITO
DI SERIO	FRANCESCO	09/04/2006	ACC.C. SAN VITO
ERRICO	NICOLAS	03/02/2006	G.S.D. FASANO
GIANNOCCARO	PIERO	09/10/2006	B.S. FASANO
GRANALDI	RAFFAELLO	26/10/2006	VALLE D'ITRIA
LAFUENTI	ALESSIO	18/04/2006	NITOR BR
LODESERTO	GABRIELE	23/11/2006	VALLE D'ITRIA
LO RE	NICOLAS	20/07/2006	ACC.C. SAN VITO
MARTELOTTA	DAVIDE	08/09/2006	RED BOYS
MIGLIETTA	ROBERTO	28/03/2006	NITOR BRINDISI
MOLA	GIOVANNI	02/12/2006	MARIANO CARONE
MONACO	RAFFAELE	04/07/2006	G.S.D. FASANO
MORO	GIORGIO	07/11/2006	ATL. OSTUNI
NUZZO	SIMONE	29/03/2006	UNO DI NOI LATIANO
OLIVIERI	GABRIELE	18/01/2006	B.S. FASANO
PALERMO	GIANLUCA	22/04/2006	LEONE SOCCER TUT
PAPPADA'	CRISTIAN	21/08/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
PERO'	LORENZO	24/08/2006	REAL SAVA
PIRINELLI	DAVIDE	28/02/2006	LEONE SOCCER TUT
ROMA	CHRISTIAN	21/12/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
SICCARDI	PASQUALE	13/01/2006	CAROVIGNO
STRADA	SIMONE	02/07/2006	ATL. OSTUNI
VINCI	GIUSEPPE	21/07/2006	B.S. FASANO
TINELLI	GIUSEPPE	08/10/2006	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
VANTAGGIATO	SAMUELE	06/06/2006	NITOR BRINDISI



VIA NICOLA PENDE, 23 - 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 - cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: [Ritrovo ore 16.30]

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
CAVALERA	REBECCA	21/12/2004	EUROSPORT BRINDISI
COLUCCI	NATASCIA	18/03/2005	VALLE D'ITRIA
DE TOMMASI	PAOLA	10/02/2006	EUROSPORT BRINDISI
MEGNA	GIADA	08/09/2006	NITOR BRINDISI
MONNO	CHIARA	14/07/2007	NITOR BRINDISI
MUSSARDO	ROSA VALERIA	22/07/2004	EUROSPORT BRINDISI
POMES	CHIARA	17/08/2007	NITOR BRINDISI



VIA NICOLA PENDE, 23 - 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 - cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT